

UNIONE di COMUNI

“Antica Terra di Lavoro”

(Provincia di Frosinone)

C.F./P.IVA 91012930607

(Schema di)

CONTRATTO

per la gestione e realizzazione di un Progetto di accoglienza della Rete SPRAR di cui alla Nota urgente del Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno del 3.7.2013, ad oggetto: “Posti aggiuntivi rete SPRAR, ex nota Ministero Interno 19/06/2013”, con allegato “Prospetto Posti Aggiuntivi – giugno 2013.pdf”.

L'anno duemila....., addì, del mese di, in Falvaterra (Fr),

tra le parti:

- FEDERICI Giovanni, che dichiara di intervenire in questo Contratto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione predetta, Codice Fiscale n. 91012930607, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Affari Generali e Finanziari n. del, Unione che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Affari Generali e Finanziari, (in seguito “Unione”),
-, con Sede in, via n., Partita Iva, che nel presente Contratto è rappresentata dal Legale Rappresentante nella persona del Sig., nato a il (in seguito “.....”),

viste le vigenti norme di legge in materia di asilo e di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale;
vista la nota urgente del Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno, pervenuta all'Unione di Comuni in data 3.7.2013, tramite “PEC Servizio Centrale”, mail “serviziocentrale@pec.cittalia.it”, ad oggetto: “Posti aggiuntivi rete SPRAR, ex nota Ministero Interno 19/06/2013”, con allegato “Prospetto Posti Aggiuntivi – giugno 2013.pdf”, con la quale lo SPRAR ha comunicato all'Unione di dover accogliere Persone richiedenti asilo e protezione internazionale;
vista l'esperienza qualificata maturata dall'Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro”, anche per conto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione–Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, in 8 anni di accoglienza di richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e vittime di tortura;
rilevata la necessità, nel preminente interesse pubblico, di proseguire nella promozione della solidarietà sociale e della tutela dei diritti civili ed umanitari anche attraverso l'aiuto alle categorie più deboli e bisognose, tra cui i richiedenti asilo e protezione internazionale;
ritenuto, per i suddetti motivi, di dover provvedere, nel preminente interesse pubblico, alla gestione e realizzazione del Progetto di accoglienza, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di legge in materia di asilo e di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale, dando esecuzione alla suddetta nota urgente del Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno, pervenuta all'Unione di Comuni in data 3.7.2013, tramite “PEC Servizio Centrale”, mail “serviziocentrale@pec.cittalia.it”, ad oggetto: “Posti aggiuntivi rete SPRAR, ex nota Ministero Interno 19/06/2013”, con allegato “Prospetto Posti Aggiuntivi – giugno 2013.pdf”, con la quale lo SPRAR ha comunicato all'Unione di dover accogliere Persone richiedenti asilo e protezione internazionale, attraverso l'eventuale acquisizione ed utilizzazione di mezzi e strutture, la ricerca di personale, l'eventuale potenziamento delle attività e dei servizi e degli orari dei Dipendenti a tempo indeterminato, part-time, dell'Unione di Comuni, l'eventuale potenziamento degli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, anche al fine di meglio garantire la speditezza dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia delle suddette attività, la collaborazione di terzi con le relative Convenzioni, e quant'altro occorrente per i citati scopi, nel rispetto comunque delle risorse finanziarie e delle vigenti disposizioni di legge;
viste le risultanze della Gara pubblica con procedura aperta per l'affidamento della gestione dei citati Servizi alla persona, risultanze che si richiamano integralmente nel presente Contratto;
vista la conseguente Determinazione n. del del Responsabile dei Servizi Affari Generali e Finanziari, e richiamato integralmente tutto quanto in essa contenuto e disposto;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il presente Contratto ha per oggetto la gestione e realizzazione di un Progetto di accoglienza della Rete SPRAR di cui alla Nota urgente del Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno del 3.7.2013, ad oggetto: “Posti aggiuntivi rete SPRAR, ex nota Ministero Interno 19/06/2013”, con allegato “Prospetto Posti Aggiuntivi – giugno 2013.pdf”.

ART. 2 – La si obbliga, con la firma del presente Contratto, ad eseguire tutte le forniture, i servizi e quant'altro necessario a favore di n. circa Cittadini extracomunitari di cui alla suddetta Rete SPRAR, fino al, salvo proroga, osservando ed applicando scrupolosamente le Linee Guida dello SPRAR ed il relativo Manuale operativo concernente le modalità di accoglienza, i servizi da erogare, il Contratto di accoglienza ed il regolamento delle strutture, nonché osservando ed applicando scrupolosamente il Manuale di rendicontazione dello SPRAR di cui, tra l'altro, al sito www.serviziocentrale.it, sezione “Documenti” e “Archivio giuridico”; in particolare:

A1) - La si obbliga a reperire, locare, arredare e gestire le unità alloggiative necessarie all'accoglienza.

Nelle more del reperimento sul mercato immobiliare di tali unità alloggiative, e della loro locazione ed arredo, la potrà alloggiare le persone di cui all'art. 1 del presente Contratto in alberghi e/o strutture residenziali, a pensione completa, fino ad un costo massimo lordo di euro a persona, al giorno, con contratti stipulati tra la stessa e gli alberghi e/o strutture residenziali. Tali costi saranno rendicontati dalla all'Unione, nelle forme e con la documentazione di legge e secondo le normative fiscali vigenti, e corrisposti dall'Unione alla

Le unità alloggiative reperite, locate, arredate e gestite dalla dovranno essere a norma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia quelle generali che specifiche per materia, ed essere tali da garantire comunque il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene, di salubrità e di vivibilità. Tali unità alloggiative, ossia tutte le stanze ed i locali delle stesse, compresi gli arredamenti ed i materiali delle cucine e dei bagni, dovranno dalla essere ammobiliate ed arredate in modo conforme alle vigenti norme di legge, sia quelle generali che specifiche per materia, garantendo comunque il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene, di salubrità e di vivibilità. La si obbliga espressamente ad ospitare nelle suddette singole unità alloggiative le persone di cui all'art. 1 del presente Contratto in un numero non superiore ai parametri stabiliti dalle vigenti norme di legge, sia quelle generali che specifiche per materia.

A2 – La si obbliga ad effettuare, ai sensi di legge, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità alloggiative adibite all'accoglienza delle persone di cui sopra, compreso il pagamento delle utenze, ossia elettricità, luce, acqua, gas, riscaldamento, condominio, anticipi sulle locazioni, polizze assicurative ed ogni altra spesa relativa e necessaria alle suddette unità alloggiative. La si obbliga a fornire, alle persone di cui sopra, tutti gli effetti letterari necessari alle suddette unità alloggiative, secondo i parametri di legge.

A3 – La si obbliga a predisporre e ad attuare un "regolamento" interno all'unità alloggiativa ed un "Contratto di accoglienza" individuale. La provvederà ad attivare colloqui con i beneficiari, con l'assistenza, se necessaria, di mediatori linguistici, a redigere le schede personali, a definire, in base ai bisogni formativi ed alle competenze dei beneficiari, ed in accordo con loro, il percorso formativo, di orientamento e di inserimento sociale.

La potrà effettuare le prestazioni, i servizi, gli obblighi e tutte le forniture di cui ai punti A1, A2, A3, del presente art. 2, direttamente o tramite contratti con terzi. In caso di contratti con terzi, la resta comunque direttamente obbligata nei confronti dell'Unione a garantire il rispetto di tutte le vigenti normative di legge, sia quelle generali che specifiche per materia, in relazione alle prestazioni, ai servizi, agli obblighi ed a tutte le forniture di cui ai punti A1, A2, A3, del presente articolo 2; inoltre, la resta direttamente responsabile, nei confronti dell'Unione, dei danni alle persone ed alle cose imputabili ai suindicati terzi, dichiarando espressamente altresì di sollevare l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità, di ogni tipo, per atti o fatti posti in essere dagli stessi terzi e di manlevare la stessa Unione da ogni e qualsiasi richiesta che dovesse esserle rivolta dai suddetti terzi. Resta inteso e stabilito espressamente tra le parti che nessun rapporto di impiego e/o comunque di dipendenza, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione, potrà mai instaurarsi tra i citati terzi e l'Unione. I terzi comunque non potranno mai, in nessun caso, e per nessuna ragione, interferire o intervenire sulle scelte relative alla erogazione delle forniture e dei servizi di cui al presente art. 2 che restano di esclusiva competenza della o dell'Unione.

ART. 3 – La si obbliga altresì, con la firma del presente Contratto, a fornire e gestire, a favore dei Cittadini extracomunitari della Rete SPRAR di cui ai precedenti articoli, tutte le prestazioni e quant'altro necessario per i servizi di integrazione e di tutela osservando ed applicando scrupolosamente le Linee Guida dello SPRAR ed il relativo Manuale operativo, nonché osservando ed applicando scrupolosamente il Manuale di rendicontazione dello SPRAR.

ART. 4 – L'Unione si obbliga a corrispondere alla per l'adempimento di tutto quanto previsto nel presente Contratto, la somma corrispondente a quanto versato all'Unione dal Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno.

La emetterà idonee Fatture, o Documenti equipollenti, ai sensi delle vigenti leggi.

La si obbliga espressamente ad inviare all'Unione, alla fine di ogni mese di Convenzione, una Attestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a firma del legale rappresentante della stessa contenente il numero delle persone, di cui al suddetto art. 1, ospitate nelle citate unità alloggiative, e la dichiarazione di regolare e corretto svolgimento di tutti gli obblighi e le forniture di cui al presente Contratto.

Le parti espressamente e di comune accordo convengono, con la firma del presente Contratto, che l'inosservanza, da parte della o dei terzi in rapporto contrattuale con essa, degli obblighi e/o delle forniture previsti nel presente Contratto, può essere motivo di richiesta di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e/o di non pagamento alla in rapporto alle inadempienze accertate, di somme corrispondenti a tali inadempienze, oltre al risarcimento degli eventuali relativi danni.

ART. 5 – La si obbliga espressamente a rispettare tutte le vigenti norme di legge, in particolare quelle di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutte le prestazioni, i servizi, gli obblighi e le forniture di cui al presente Contratto.

ART. 6 – La si impegna espressamente a trasmettere alle Autorità, alle Forze dell'Ordine ed ai Comuni competenti l'elenco dei beneficiari presenti nelle citate singole unità alloggiative o negli alberghi e/o strutture residenziali, ed ogni loro variazione, al fine di consentire i controlli e le attività previsti dalle vigenti leggi.

ART. 7 – La si impegna espressamente al trattamento dei dati personali dei beneficiari in osservanza delle norme di cui alla legge 31.12.1996, n. 675, ed al D.Lgs. del 30.06.2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 – Il presente Contratto ha durata dalla data di affidamento del servizio fino al, salvo proroghe.

ART. 9 – Le parti espressamente e di comune accordo convengono, con la firma del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile, che l'Unione ha la facoltà, in ogni momento, senza obbligo di motivazione alcuna, con preavviso notificato alla con Raccomandata AR almeno trenta giorni prima, di recedere in via definitiva dal presente Contratto.

ART. 10 – In caso di controversia tra le parti è competente esclusivamente il Foro di Frosinone.

ART. 11 – Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso, e le relative spese saranno a carico del richiedente.

ART. 12 – Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli del presente Contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

ART. 13 – Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre vigenti norme di legge, sia quelle generali che specifiche per materia.

Falvaterra (Fr), lì

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

LA

L'UNIONE